



COMUNE DI VITTUONE

VERBALE DI RIUNIONE NR. 2 DEL 6 MARZO 2017
DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

PARERE IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2017/2019 E RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE"

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di marzo, la sottoscritta Dott.ssa Daniela Bonomelli,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 16, comma 1 bis del D. L. 113/2016, convertito con Legge di conversione 160/2016 che stabilisce: *"All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla*

disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti»;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

preso atto che, con deliberazione G.C. n. 22 del 24/02/2017 e come da attestazioni conservate agli atti dei Responsabili di Settore, non sono state rilevate situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 24/02/2017, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 2017/2019 e ricognizione della dotazione organica dell'Ente";

preso atto che l'Ente:

- ha confermato la dotazione organica del personale, aggiornandola nella parte relativa ai posti coperti e vacanti in base alle cessazioni avvenute nell'anno 2016, ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;

preso atto che:

- il limite assunzionale per l'anno 2017 è pari a € 60.417,66;

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 1.462.408,21**
- Previsione 2017 € 1.313.203,95
- Previsione 2018 € 1.311.541,94
- Previsione 2019 € 1.311.541,94

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 26.573,52 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste n. 2 assunzioni a tempo indeterminato inquadrate rispettivamente in categoria giuridica C1 e D1;
- è previsto il ricorso al lavoro accessorio nel triennio per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno per un importo massimo di € 26.573,52;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

r a c c o m a n d a

di avviare le procedure assunzionali successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2016 e solo in seguito alla verifica positiva dell'esistenza di tutte le condizioni necessarie per poter avviare le procedure stesse nel rispetto delle norme vigenti e di quanto sopra indicato;

e s p r i m e

parere **favorevole** alla deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 24/02/2017 avente ad oggetto "*Programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente 2017/2019 e ricognizione della dotazione organica dell'Ente*".

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Daniela Bonomelli



